



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Redacted box]

R.G.N.32374/2018

Cron.

Rep.

Ud. 28/05/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Rel. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32374-2018 proposto da:

[Redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, [Redacted]
 [Redacted] presso lo studio degli avvocati
 [Redacted] (STUDIO ASSOCIATO
 [Redacted]
 [Redacted] che lo rappresentano e difendono;

- *ricorrente* -

contro

2024
2473

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
 ROMA, [Redacted] presso lo studio degli avvocati
 [Redacted] che lo rappresentano e
 difendono;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 229/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 41/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 32374/18

Rilevato che:

Con sentenza del 4.5.2018 n. 229, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame di [REDACTED] avverso la sentenza del tribunale di Modena che aveva rigettato la domanda di quest'ultimo nei confronti dell'Inail, volta a far accertare e dichiarare la natura indennizzabile dell'evento occorsogli, come infortunio "in itinere".

Il tribunale, rilevato che il giudicato penale in ordine alla sussistenza del fatto materiale (guida sotto l'influenza dell'alcool) aveva rilevanza nel giudizio civile e, in ogni caso, era ravvisabile il rischio elettivo escludente il diritto all'indennizzo, ex art. 12 del d.lgs. n. 38/00, attese le risultanze del certificato delle analisi ematiche ed anche i plurimi elementi indiziari convergenti (alitosi alcolica e modalità del sinistro) ricavabili dal compendio documentale in atti, rigettava il ricorso.

La Corte d'appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, [REDACTED] propone ricorso in cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inail resiste con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 12 comma 2 e dell'art. 14 delle preleggi, con riferimento all'interpretazione dell'art. 186 comma 5 del d.lgs. n. 285/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte



del merito aveva ritenuto utilizzabile nel giudizio civile le risultanze delle analisi effettuate sul suo liquido ematico senza il suo consenso e al di fuori del contraddittorio, essendo limitata la loro utilizzabilità all'accertamento della responsabilità penale, ai sensi degli artt. 186 e 187 del CdS.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c., relativamente alle circostanze con le quali egli aveva inteso dimostrare in appello l'inattendibilità delle analisi del liquido ematico effettuate sulla sua persona, con riferimento sia alla metodologia che alle risultanze ottenute dalle suddette analisi.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 12 del d.lgs. n. 38/00, anche alla luce dell'art. 12 delle preleggi, in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il suo stato di ebbrezza in occasione dell'infortunio in itinere, laddove, ai sensi della norma in rubrica, vi era stato solo uso di sostanze alcoliche ma non abuso delle stesse, in quanto la presunzione che l'assunzione della sostanza alcolica avesse determinato lo stato di alterazione psicofisica non costituiva ragione sufficiente per escludere l'indennizzabilità dell'evento lesivo.

Il primo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

In via preliminare, vi è un difetto di specificità, in quanto il ricorrente non riporta in ricorso e non "localizza", ai sensi dell'art. 366 primo comma n. 6 c.p.c., il referto delle analisi del sangue svolto qualche ora dopo l'infortunio e neppure riporta la sentenza penale di primo grado che lo riteneva responsabile per



guida in stato di ebbrezza. Inoltre, le doglianze del ricorrente si risolvono esclusivamente in censure alla valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello al fine dell'accertamento dei requisiti per riconoscere o meno il diritto alle prestazioni assicurative; in particolare, il ricorrente censura la valutazione degli accertamenti effettuati in sede penale, di cui il giudice civile, nell'autonomia del proprio giudizio, poteva tenere conto, ripercorrendone lo stesso iter argomentativo (Cass. n. 17316/18).

I superiori motivi sono, altresì, infondati, in quanto la Corte d'appello ha accertato che l'abuso di alcool, effettuato dal ██████████ in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, aveva integrato un aggravamento del rischio, talmente esorbitante dalle finalità di tutela dall'infortunio, da risultare idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.

Il secondo motivo è, in via preliminare, inammissibile; infatti, vi è una doppia decisione "conforme", ex art. 348 ter c.p.c., in base alla quale le sentenze di primo e secondo grado hanno basato la decisione sugli stessi fatti, così che è preclusa la proposizione della censura, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 8053/14 e successive). Il motivo è, altresì, infondato, non sussistendo nessun omesso esame, avendo la Corte d'appello richiamato, con riferimento alla metodologia ed alla attendibilità scientifica delle analisi ematiche, la deposizione testimoniale della dirigente dell'Asl, la quale aveva sovrinteso all'esame ed aveva precisato che era stato eseguito per fini diagnostici, nel rispetto del protocollo vigente nella struttura sanitaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.



Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato a
titolo di contributo unificato.

Numero registro generale 32374/2018

Numero sezionale 2473/2024

Numero di raccolta generale 28377/2024

Data pubblicazione 05/11/2024

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all'Inail le spese di lite che
liquida nell'importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi,
oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove
dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a
norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.5.2024.

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

